

Regolamento di istituzione e disciplina delle funzioni del “Garante Comunale per i Diritti delle Persone private della Libertà Personale”

*“La promessa della maggioranza alle minoranze
che la loro dignità ed uguaglianza
saranno rispettate”*

(R. DWORKIN, Taking Rights Seriously, 2013)

Articolo 1.

Oggetto

Istituzione del/della Garante dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale

1. Nell’ambito del Comune di Taranto è istituito-a il/la “Garante dei Diritti delle Persone private della Libertà Personale”, di seguito denominato “Garante Comunale” o semplicemente “Garante”, ai sensi di quanto previsto dall’**Art. 29-bis** dello Statuto del Comune di Taranto (*giusta Delibera C.C. n. 6 del 28/01/2026*).
2. Il/la Garante Comunale opera in favore delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, in conformità ai principi costituzionali e per la tutela dei diritti delle persone presenti negli Istituti penitenziari, negli Istituti penali per i minori, nelle strutture sanitarie, nonché in ogni altro contesto in cui venga esercitata una privazione o limitazione della libertà personale, anche se fondata sul consenso, nei centri di prima accoglienza, nelle residenze sanitarie, assistenziali (RSA), nelle comunità riabilitative e terapeutiche incluse le CRAP e le CRAP rinforzate, e in altri luoghi di restrizione o limitazione della libertà personale.
3. Il/la Garante Comunale opera in piena autonomia, con indipendenza di giudizio e valutazione ed esercita la propria azione di tutela nei confronti delle persone comunque presenti nel territorio del Comune di Taranto. Il/la Garante svolge quindi la sua attività in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposta/o ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.
4. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni del/della Garante per i diritti delle persone private della libertà personale, i requisiti e le modalità per l'elezione dello stesso ed i profili operativi inerenti alla sua attività.

Articolo 2.

Funzioni del/della Garante

1. Il/la Garante è un organo monocratico e le/gli è riconosciuta piena autonomia rispetto agli Organi ed alle strutture amministrative dell’Ente, nel contesto delle attività finalizzate a promuovere la reale garanzia dei diritti fondamentali delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale, al fine di migliorare le condizioni di vita e di inserimento sociale delle persone private della libertà.
2. Sono funzioni specifiche del/della Garante:
 - a) la promozione di iniziative di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani e dell'umanizzazione delle pene delle persone comunque private della libertà personale o limitate nella libertà personale, maggiorenni o minorenni, residenti, domiciliate o dimoranti nel territorio del Comune di Taranto, italiane o straniere, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, quali la tutela della salute, il lavoro, l’istruzione, la formazione, la cultura, l'assistenza, lo sport e ogni altra prestazione finalizzata al recupero e al reinserimento sociale, tenendo conto della loro condizione di restrizione;
 - b) la promozione di iniziative volte ad affermare per le persone private della libertà personale il pieno esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e della fruizione dei servizi presenti tanto sul territorio comunale, quanto quelli erogati da altre Amministrazioni attivando relazioni ed interazioni cooperative anche con altri soggetti pubblici competenti in materia;

- c) l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone comunque private della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento domiciliare, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Taranto, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione;
- d) lo sviluppo di iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e della umanizzazione della pena detentiva.
- 3.** Il/la Garante promuove e organizza iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica anche attraverso azioni congiunte o coordinate con l'Assessorato comunale che si occupa delle Politiche Sociali, con il mondo del volontariato, dell'associazionismo e del privato sociale che opera nel campo penale e penitenziario o che si occupa dello stato delle persone private della libertà.
- 4.** Il/la Garante svolge le sue funzioni anche attraverso intese e accordi con le Amministrazioni interessate volti a consentire una migliore conoscenza delle condizioni delle persone private della libertà personale, mediante visite ai luoghi ove esse stesse si trovino, nonché con associazioni ed organismi operanti per la tutela dei diritti della persona, stipulando a tal fine anche convenzioni specifiche, ferme comunque restando le competenze ordinamentali attribuite alla Giunta e al Consiglio.
- 5.** Il/la Garante esercita funzione di tutela delle persone private della libertà personale mediante attività di osservazione, vigilanza e segnalazione delle eventuali violazioni dei diritti della persona e lesioni della dignità.
- 6.** Rientra, altresì, nelle funzioni del/della Garante l'implementazione di ogni attività relativa a situazioni di privazione della libertà personale e, conseguentemente, i poteri di visita e monitoraggio di tutti i luoghi, delle condizioni detentive, di trattamento ed ambientali e forme di privazione della libertà personale, inclusi, a titolo d'esempio non esaustivo:
- gli istituti penitenziari
 - le camere di sicurezza di tutte le Forze di Polizia ivi comprese le stazioni di polizia ferroviaria e aeroportuale
 - i Centri di Permanenza per i Rimpatri
 - le strutture sanitarie destinate all'esecuzione dei trattamenti sanitari obbligatori, le REMS;
 - le comunità terapeutiche e di accoglienza per adulti e per minori nonché i luoghi in cui lo straniero può essere trattenuto a qualunque titolo.
- 7.** Le/i detenute/i e le/gli internate/i nonché i soggetti privati o limitati nella libertà personale hanno il diritto di avere colloqui riservati e scambiare corrispondenza riservata con la/il Garante; i dati delle persone che si rivolgono a qualunque titolo al/alla Garante sono comunque trattati nel rispetto delle norme vigenti.
- 8.** Il/la Garante può ricevere da parte di singoli, enti o associazioni, segnalazioni che riguardino presunte violazioni di diritti, garanzie e prerogative delle persone private della libertà personale o limitate nella libertà personale e segnalazioni sul mancato rispetto della normativa penitenziaria o altra norma specifica.
- 9.** Il/la Garante segnala agli organi competenti eventuali fattori di rischio o di danno per le persone private della libertà personale o limitate nella libertà personale dei quali venga a conoscenza, potendo chiedere chiarimenti o spiegazioni e sollecitando gli adempimenti e le azioni necessarie.
- 10.** Il/la Garante si attiva nei confronti delle Amministrazioni pubbliche interessate affinché queste ultime assumano le necessarie iniziative volte a garantire l'effettivo esercizio dei diritti che si esplica tra l'altro nell'accesso ai servizi e nella fruizione degli stessi.
- 11.** Il/la Garante agisce con poteri di monitoraggio e interviene direttamente sulle situazioni critiche rilevate, attraverso la interlocuzione istituzionale con le Amministrazioni competenti a livello locale formulando raccomandazioni e richieste.
- 12.** L'attività del/della Garante è improntata al rispetto dei principi di riservatezza e di leale collaborazione con le Autorità Amministrative competenti nel rispetto della diversità dei ruoli.

Art 3. Requisiti

1. Il/la Garante è scelto – attraverso procedura ad evidenza pubblica - tra persone in possesso dei requisiti richiesti per l'elezione a consigliere comunale e di comprovata competenza ed esperienza professionale, almeno decennale, in ambito penitenziario e nella promozione e tutela dei Diritti Umani, con particolare riguardo alla privazione della libertà personale e dell'Esecuzione. Altresì in possesso di titoli di studio afferenti al campo delle scienze giuridiche, delle scienze sociali o dei diritti umani, nonché in possesso di laurea in materie affini in ragione dell'incarico.
2. L'ambito di studi è quello attinente al campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, oppure delle attività sociosanitarie negli istituti di prevenzione e pena e nei Servizi Sociali.
3. Deve offrire garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità nell'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 4. Presentazione delle Candidature

1. L'avviso/bando esplicherà i requisiti e i criteri di valutazione delle esperienze del curriculum vitae delle candidate e dei candidati ed è elaborato dal Consiglio Comunale con l'eventuale supporto della Direzione competente in materia di Politiche Sociali.
2. Ciascun cittadino-a in possesso dei requisiti indicati al precedente art. 3 può presentare la propria candidatura motivata alla carica di Garante, inoltrando apposita istanza alla/al Presidente del Consiglio Comunale, accompagnata da dettagliato curriculum.
3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale valuta, con il supporto della Direzione competente in materia di Servizi Sociali, le candidature idonee, sulla scorta dei requisiti di cui *all'Art. 3*, da proporre alla Conferenza dei Capigruppo.
4. La Conferenza dei Capigruppo individua la seduta di Consiglio Comunale nella quale mettere in votazione l'elezione del/della Garante.

Articolo 5. Elezione e Durata della Carica

1. Il/la Garante è **eletta/o direttamente dal Consiglio Comunale** a scrutinio segreto. Alla presenza di più candidate e/o candidati è eletta/o Garante colei/colui che ha ottenuto la maggioranza semplice (50% + 1) dei voti favorevoli delle e dei componenti del Consiglio Comunale.
2. Qualora non si raggiunga detto quorum l'elezione è rimandata alla seduta del giorno successivo ed è eletto il/la candidato-a che **ha ottenuto i voti dei due terzi (2/3)** dei voti favorevoli delle Consigliere e dei Consiglieri presenti.
3. Nel caso in cui in anche nella seconda votazione nessuna candidata o nessun candidato raggiunga il quorum si procederà con una terza votazione tra i due nominativi che hanno ottenuto il maggior numero di voti e verrà eletta/o come Garante colei/colui che ha ottenuto il maggior numero di voti delle Consigliere e dei Consiglieri presenti.
4. Nel caso in cui vi sia una sola candidatura è eletta/o Garante colei/colui che ha ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli delle Consigliere e dei Consiglieri presenti. Qualora la/il candidata/o unica/o non ottenga la maggioranza dei voti favorevoli delle Consigliere e dei Consiglieri presenti, l'elezione verrà aggiornata alla seduta successiva ove si procederà con una nuova votazione e verrà eletta/o come Garante colei/colui che ha ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli delle Consigliere e dei Consiglieri presenti. Nel caso in cui la/il candidato non ottenga nemmeno in questa ultima votazione la maggioranza dei voti favorevoli delle Consigliere e dei Consiglieri presenti, l'Amministrazione procederà con una nuova procedura ad evidenza pubblica.

5. Il/la Garante può svolgere il proprio mandato una sola volta, non può quindi essere rieletto e dura in carica cinque anni.
6. Alla scadenza del mandato resta in carica fino alla nomina del successore e comunque per un periodo di tempo non superiore a novanta giorni, entro il quale deve essere eletto-a il/la nuovo-a Garante.
7. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del/della Garante in carica deve attivarsi la nuova procedura di presentazione delle candidature.

Articolo 6.

Incompatibilità, Ineleggibilità, Decadenza

1. Non può svolgere le funzioni di Garante colei/colui che si trovi in una delle situazioni previste dall'art. 10, comma 1, D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.
2. Non sono eleggibili a Garante le/i componenti del Governo o del Parlamento nazionale ed europeo, i/le Presidenti di Regioni o Province, le Sindache e i Sindaci, le/i Consiglieri e le Assessorie e gli Assessori Regionali, Provinciali, comunali e municipali, di Città metropolitane, di Comunità montane e Unioni di Comuni, le direttrici e i direttori di vertice delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, le/i dirigenti di vertice regionali, di aziende regionali e locali, e di aziende partecipate dal Comune.
3. Qualora venga a verificarsi una di tali condizioni, il/la Garante decade dalla carica. È comunque consentita la candidatura trascorsi i due anni dalla cessazione di tali cariche.
4. Non sono, altresì, eleggibili alla carica di Garante i/le cittadini-e che versino in una delle condizioni di ineleggibilità previste per la carica di Consigliere Comunale.
5. Non sono eleggibili a Garante i soggetti che ricoprono o hanno ricoperto incarichi di vertice nelle amministrazioni soggette alla vigilanza del/della Garante dello specifico territorio comunale (anche se in quiescenza).
6. Sono incompatibili con la carica di Garante i membri di organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti o movimenti politici e associazioni sindacali e di categoria.
7. Sono incompatibili con la carica di Garante i soggetti che esercitano l'attività forense, limitatamente al patrocinio di persone private della libertà personale, nello specifico territorio comunale.
8. Il ruolo di Garante per i diritti delle persone private della libertà personale è incompatibile con qualsiasi altra attività tale da pregiudicare l'efficace svolgimento e il libero esercizio delle funzioni proprie dell'istituzione.
9. L'accettazione di candidatura per elezioni politiche o amministrative costituisce causa di decadenza dalla carica.
10. Qualora, nel corso del suo mandato, il/la Garante venga a trovarsi in una condizione di incompatibilità o ineleggibilità sopravvenuta, rilevata da qualunque cittadino, il/la Sindaco-a provvede a contestare detta condizione, assicurando il contraddittorio e adeguato tempo per l'eventuale rimozione, se possibile.
11. Qualora, nel corso del proprio mandato, il/la Garante venga a trovarsi in una delle prescritte condizioni di perdita dei requisiti ne deve dare comunicazione al Consiglio Comunale.
12. Qualora la causa di incompatibilità o conflitto di interessi non sia rimovibile o rimossa nei tempi indicati dal Consiglio Comunale, il medesimo può decidere la decadenza del/della Garante dalla carica e provvede alla nuova nomina secondo le norme previste.

Articolo 7.

Dimissioni, Revoca, Nuova Nomina

1. Il/la Garante può dimettersi dalla carica per motivate ragioni. Le dimissioni operano dal momento in cui vengono presentate alla/al Presidente del Consiglio Comunale.
2. La revoca della/del Garante è disposta per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.
3. La procedura di revoca è avviata dalla/dal Presidente del Consiglio Comunale a seguito di proposta motivata della Sindaca o del Sindaco o di almeno un quinto delle e dei componenti del Consiglio Comunale.

La/Il Presidente del Consiglio Comunale, ricevuta la richiesta, provvede entro i successivi 3 (tre) giorni a notificarla al/alla Garante tramite comunicazione via *PEC* allegando la richiesta pervenuta.

4. Il/la Garante può presentare, nei successivi dieci giorni, le proprie controdeduzioni che vengono immediatamente notificate a tutte/i componenti del Consiglio Comunale.

5. Il Consiglio Comunale nei successivi dieci giorni delibera sulla proposta di revoca, tenuto conto delle controdeduzioni dell'interessata/o. Se la proposta di revoca è approvata, il/la Garante cessa immediatamente dall'incarico.

6. A seguito delle dimissioni o della revoca, è avviato il procedimento di elezione/nomina di una/un nuova/o Garante ai sensi del presente Regolamento.

7. La nomina di una/o nuova/o Garante, per qualsiasi motivo di cessazione dell'incarico, dovrà comunque essere effettuata entro 180 giorni dal termine dell'incarico.

Articolo 8.

Ufficio del/della Garante: Indennità, Strutture, Personale

1. Per lo svolgimento dei suoi compiti, per tutta la durata dell'incarico, il/la Garante ha diritto ad eventuali rimborsi spesa rimborso per spese documentate da ritenersi a carico del Bilancio del Comune.

2. Al/alla Garante, in relazione alle funzioni attribuite e all'attività svolta, qualora si rendesse necessario, è assicurato il supporto operativo della Direzione Servizi Sociali.

3. Nell'ambito delle attività condotte dal/dalla Garante, il Comune garantisce la copertura assicurativa per gli infortuni sul luogo di lavoro, in itinere o durante l'attività svolta in missione, sia in Italia sia all'estero, per tutto il periodo di svolgimento delle attività istituzionali, con apposita copertura Inail, a norma del DPR 30.5.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 9.

Collaborazione con ANCI, Garante Nazionale e Garante Regionale

1. Il/la Garante del Comune di Taranto collaborerà e coopererà con ANCI ed il/la Garante Nazionale al fine di promuovere e sostenere la corretta diffusione di un modello volto alla prevenzione di pratiche contrarie ai diritti umani, quali la tortura e le gravi forma di maltrattamento a livello territoriale.

Articolo 10.

Collaborazione con gli uffici dell'Amministrazione Comunale

1. Al/alla Garante e al suo Ufficio, in relazione alle funzioni attribuite e all'attività svolta, è assicurata la collaborazione di tutte le Direzioni del Comune di Taranto.

Articolo 11.

Relazione agli Organi del Comune

1. Il/la Garante riferisce al Consiglio Comunale e/o al/alla Sindaco-a sulle attività svolte, sulle iniziative assunte e sui problemi insorti, attraverso una dettagliata relazione scritta, inerente all'attività svolta nell'anno precedente, con cadenza almeno annuale (entro il mese di marzo) o su richiesta degli Organi Istituzionali.

2. Il/la Garante può comunque riferire e richiedere informazioni, iniziative e interventi agli Organi del Comune di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga opportuno per i fini di cui all'Art. 2 del presente Regolamento.

3. Il/la Garante riferisce al/alla Sindaco-a e al Consiglio Comunale, per quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al predetto Art. 2, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte e sui problemi insorti ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni semestre.

Articolo 12.
Disposizione Finale

1. Qualora all'insediamento del Consiglio Comunale il/la Garante non sia in carica, il Consiglio deve provvedere entro 180 giorni dalla prima convocazione.

Articolo 13.
Norma Transitoria

1. Il presente Regolamento si applica anche alla eventuale procedura selettiva che sia in corso alla data della sua entrata in vigore.
2. Restano salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici consolidatisi sulla base della normativa previgente.